



COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO
RAVENNA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 2020

SINDACO
Dr. Enea Emiliani

SEGRETARIO
Avv. Margherita Morelli

UFFICIO TECNICO
Ing. Monica Piazzi

**NORME
TECNICHE**

PROGETTISTA
Arch. Alessandro Seravalli



UPstart
URBAN PLANS

NORME TECNICHE

Indice

Titolo I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Campo di operatività del piano	3
Art. 2 - Elementi costitutivi del piano.....	3
Art. 3 - Edificazione e parametri edilizi generali	3
Titolo II - Classificazione delle sepolture	4
Art. 6 - Campi di inumazione	4
Art. 7 - Tombe di famiglia.....	5
Art. 8 - Loculi.....	5
Art. 9 - Cellette ossario e nicchie cinerarie	6
Art. 10 - Ossario comune	6
Art. 11 - Cinerario comune.....	6
Art. 12 - Area dispersione ceneri (Giardino delle Rimembranze)	6
Art. 13 - Camera mortuaria	7
Titolo III - Interventi ammissibili	7
Art. 14 - Il cimitero storico	7
Art. 15 - Il cimitero nuovo	7
Art. 16 - L'ampliamento	7
Art. 17 - Dotazioni.....	7
Art. 18 - Materiali.....	8
Titolo IV - Gestione del P.R.C.....	8

NORME TECNICHE

AL P.R.C.

Piano Regolatore Cimiteriale

*Comune di S. Agata sul Santerno
(Ra)*

Titolo I - Disposizioni generali

Il presente Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) per il comune di Sant'Agata sul Santerno è redatto in ottemperanza al seguente quadro normativo di riferimento:

Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990;

- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;
- Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con delibera n. 48 del 09/12/1996 del Consiglio Comunale;
- L. R. Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004;
- R.R. Emilia-Romagna n. 4 del 23/05/2006;
- RUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (allegato D);
- P.R.G. comune Sant'Agata sul Santerno e relative N.T.A.;
- D.M. n. 236 del 14/06/89 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattamento e la visitabilità degli spazi privati ed edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.R. n. 503 del 24/07/96 – “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Art. 1 - Campo di operatività del piano

Il presente P.R.C. si applica agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti, nonché sulle aree di ampliamento, come individuate nel Piano.

Art. 2 - Elementi costitutivi del piano

Il P.R.C. è costituito dai seguenti elaborati:

- Tavola I - Stato di fatto - 1:250
- Tavola II – Il Progetto - 1:250
- Relazione tecnica
- Norme tecniche
- Documentazione fotografica

Art. 3 - Edificazione e parametri edilizi generali

L'area cimiteriale è individuata nella Tavola 4SA - *Schema di assetto strutturale* – Piano Strutturale Comunale, e Tavola 1SA2 – *Ambiti normativi* – Regolamento Urbanistico Edilizio. Gli ampliamenti e le sistemazioni interne del cimitero sono stabiliti nella Tavola II (II

progetto) del presente P.R.C. come pure la superficie massima di ampliamento e la superficie edificabile lorda, intesa come l'area di sedime individuata in tavola con una tolleranza del 5%. L'altezza massima sottogronda degli edifici di nuova costruzione non potrà essere superiore a 5m in elevazione e le cappelle private in concessione non potranno superare l'altezza massima riscontrabile dalle cappelle esistenti nello stesso cimitero. Nell'ampliamento comunque l'altezza massima non potrà superare i 5m al colmo (art. 3.2.1 R.U.E.).

La fascia di rispetto cimiteriale intorno al cimitero e all'ampliamento previsto è quella definita dall'art. 338 del R.D. 1265/1934 e del D.P.R. 285/1990 e indicata nella *Tavola dei Vincoli* - Carta Unica del Territorio.

Titolo II - Classificazione delle sepolture

Il presente P.R.C. attua le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, a cui si aggiungono quelle previste dal Regolamento regionale n. 4 del 2006. Le tipologie di sepoltura previste sono:

- a. Campi (art. 2 R.R. 4/2006)
- b. Tombe di famiglia (Cappelle) (art. 4 R.R. 4/2006)
- c. Loculi (art. 2 R.R. 4/2006)
- d. Cellette ossario e nicchie cinerarie
- e. Ossario e cinerario comuni (art. 5 R.R. 4/2006)
- f. Area dispersione ceneri (art. 5 R.R. 4/2006 e art. 11 L.R. 19/2004)

Art. 6 - Campi di inumazione

Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo a favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Le fosse per inumazione per cadaveri di persone di oltre dieci anni di età dovranno avere le seguenti dimensioni:

- larghezza di 0,80 m
 - lunghezza di 2,20 m
 - profondità compresa tra 1,50 e 2,00 m
- e dovranno distare tra esse almeno 0,30 m per ogni lato.

Le fosse per l'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni dovranno avere le seguenti dimensioni:

- larghezza di 0,50 m
 - lunghezza di 1,50 m
 - profondità compresa tra 1,00 e 1,50 m
- e dovranno distare tra esse almeno 0,30 m per ogni lato.

Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità sanitaria locale.

Come sarà affrontato più dettagliatamente all'art. 16 del presente testo, il P.R.C. tiene in considerazione la multiculturalità e la possibilità di adattamento dei campi in funzione

delle esigenze religiose, prevedendo che i campi di inumazione siano ruotati di 90 gradi rispetto al Piano del 2001.

Art. 7 - Tombe di famiglia

Il P.R.C. individua le apposite aree per la costruzione delle cappelle di famiglia. Dette cappelle dovranno contenere un numero di celle (loculi stagni) non inferiore a 6 e non superiore a 10. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Comune, previo parere del coordinatore sanitario dell'ASL e i concessionari sono tenuti a mantenerne il decoro a proprie spese.

Il presente Piano predispone che la costruzione avvenga su un'area di sedime a pianta quadrata, e dovrà occupare al lordo dei muri perimetrali una superficie massima di mq 2,65 x 2,65 e altezza massima al colmo di 4,50 m.

Si consiglia l'utilizzo di rivestimenti neutri in marmo, mattone a faccia a vista, rame, pietra, cemento a lastre prefabbricate, intonaci. Non possono esserci sporti anche di elementi di decoro fuori dall'area di sedime di oltre 30 cm.

Le concessioni per la costruzione di sepolture per famiglie, rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (regolamento di polizia mortuaria), sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (1975), possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Rimangono confermate le soluzioni diverse già precedentemente identificate nel cimitero storico e nel cimitero nuovo (Tavola I).

Art. 8 - Loculi

Il P.R.C. individua le aree destinate alla costruzione dei loculi, che sono costituiti da celle epigee disposte su più file che nella norma sono in un massimo di tre/quattro e ordinati su più colonne. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione comunale.

Ogni cella è costituita da cemento armato. Le dimensioni previste sono:

- larghezza 0,75 m
- altezza 0,75 m
- lunghezza 2,45 m

Il piano di appoggio del feretro dovrà essere inclinato in modo tale da consentire di raccogliere entro la cella eventuali liquidi di percolazione.

Sulle lapidi dovrà essere indicato nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Ogni lastra di chiusura dovrà essere in marmo con colore neutro, minimizzando i decori in maniera da avere una facciata uniforme e continua.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo. Nel caso di cremazione sarà da evitare l'utilizzo dello strato in metallo. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, previo consenso del concessionario, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie,

fino a completa capienza dello stesso. Queste dovranno recare ognuna gli elementi identificativi del defunto.

Art. 9 - Cellette ossario e nicchie cinerarie

Il P.R.C. individua parti da destinare a ossari e cinerari.

La struttura in cemento armato sarà dotata di celle avente come dimensioni

- lunghezza 0,35 m
- larghezza 0,35 m
- profondità 0,70 m

Nel caso di realizzazione di campate per più celle, la profondità sarà moltiplicata per il numero di posti.

Per consentire la disposizione di cassette o urne successive, la cella dovrà essere chiusa con lastra fissata con viti.

Art. 10 - Ossario comune

È realizzato in cemento armato, prevede solo l'introduzione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni che non trovano collocazione nelle celle ossario.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune possono essere calcinate in crematorio e le ceneri risultanti possono essere disperse nel cinerario comune ovvero essere deposte in cellette ossario disponibili o previste dal P.R.C.

Art. 11 – Cinerario comune

Il P.R.C. prevede che venga realizzato un apposito manufatto in cemento armato collocato nei pressi dell'area di dispersione delle ceneri, chiuso con lastra in materiale lapideo con appositi accorgimenti che la rendano a tenuta stagna. Il manufatto è costruito in modo che le ceneri, siano sottratte alla vista del pubblico. Prevede l'introduzione e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

È consentita la sola deposizione dei resti provenienti dalla cremazione, senza contenitore.

Art. 12 - Area dispersione ceneri (Giardino delle Rimembranze)

Il P.R.C. (secondo art. 5 R.R. 4/2006 e art. 11 L.R. 19/2004) prevede un'apposita area da destinare alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione. Quest'area, collocata a nord e sistemata a giardino, Giardino delle Rimembranze, dovrà essere appositamente identificata e attrezzata. Si tratta di un giardino accogliente ma riservato, un luogo di intimità che, oltre ad essere dedicato alle cerimonie di commiato, permetta la meditazione.

Si prevede l'utilizzo di un substrato di ghiaione con sassi di fiume per evitare che le ceneri possano innalzarsi in caso di vento. L'area dovrà essere munita di presa d'acqua per l'eventuale fissazione delle cenere disperse.

È necessario predisporre uno spazio per le iscrizioni dei nomi delle persone che riposano nel giardino.

Art. 13 - Camera mortuaria

Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria attualmente non conforme. Per tale motivo, il luogo di commiato viene gestito tramite delibere comunali annuali attraverso le quali si aderisce alla procedura prevista dall'AUSL della Romagna di accoglienza delle salme presso la camera mortuaria dell'ospedale di Lugo.

Titolo III – Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono divisi in riferimento alle tre aree individuate dal presente P.R.C., come illustrato nell'elaborato "*Relazione tecnica al P.R.C.*".

Art. 14 - Il cimitero storico

Per il cimitero storico, che ha un impianto altamente consolidato in termini di disposizione, percorsi, accessi, gli interventi ammissibili sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, conservazione, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi previsti dovranno, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali e degli arredi esistenti, consentire la conservazione e la valorizzazione dell'organismo architettonico.

Art. 15 - Il cimitero nuovo

All'interno del nuovo cimitero, il P.R.C. prescrive l'organizzazione dei percorsi e il collegamento al nuovo ampliamento come indicato nella Tavola II (*il progetto*). Gli interventi ammessi sono: la nuova edificazione, la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione e gli interventi edilizi diretti ammissibili nel cimitero storico.

Art. 16 - L'ampliamento

Il progetto per l'ampliamento prevede la classificazione e l'individuazione delle tipologie e numero di sepolture al fine di garantire il fabbisogno richiesto. L'impianto prevede anche l'individuazione dei servizi e dei percorsi interni.

Il P.R.C. individua, altresì, le aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le dimensioni delle medesime. E' ammessa la nuova edificazione nei limiti previsti dalle planimetrie della Tavola II (*il progetto*).

Art. 17 – Dotazioni

Oltre alle varie tipologie di sepoltura già citate, sono individuate anche le seguenti dotazioni della struttura cimiteriale:

- a. Recinzione (art. 61 D.P.R. 285/1990)
- b. Impianti idrici (art. 1 R.R. 4/2006)
- c. Sepolture per culti diversi (art. 100 D.P.R. 285/1990)
- d. Percorsi e superamento barriere architettoniche (art. 1 R.R. 4/2006)

a. La recinzione, obbligatoria secondo le norme vigenti, deve essere caratterizzata da semplicità e pulizia nei materiali e armonizzare il cimitero nuovo. È realizzata con muro

pieno avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna. Inoltre dovrà essere conformata in modo da rendere difficoltoso eventuale scavalcamiento. Eventuali cancelli, uscite di emergenza e passi carrai di servizio, dovranno conformarsi comunque agli esistenti.

b. L'approvvigionamento di acqua potabile è garantito dal collegamento alla rete comunale che porta acqua alle varie fontanelle ad uso dei visitatori per tutti i servizi.

c. Secondo il presente P.R.C. le sepolture di salme di persone professanti un culto diverso saranno integrate con le sepolture cattoliche. Quanto previsto è determinato sulla base della difficoltà di stimare effettivamente le dimensioni delle aree distinte in cui confinare tali sepolture, che comporterebbero oneri significativi per l'A.C., pregiudicando la domanda di riferimento. Infatti non si hanno a disposizione i dati immigratori suddivisi per professione di culto, secondo i quali si potrebbe conoscere la possibile occupazione di tali aree. Per tale motivo, considerando che la commemorazione di un decesso dovrebbe essere un momento di condivisione che accomuna tutti gli uomini indistintamente, il presente Piano tiene in considerazione la possibilità di adattamento dei campi in funzione delle esigenze religiose.

d. Per questa sezione si rimanda all'Art. 18 sui materiali.

Art. 18 - Materiali

Oltre a quanto descritto nel Regolamento Urbanistico Edilizio - Allegato D "Requisiti tecnici e tipologici delle strade urbane dei percorsi pedonali e piste ciclabili", si suggerisce, come regola di indirizzo, che i percorsi principali nell'area di ampliamento siano realizzati con materiali che permettano l'accessibilità, garantendo una superficie continua e non sdruciolevole, ovvero si sconsiglia per questi l'utilizzo della ghiaia; viene consigliato invece l'utilizzo della pietra naturale (come ad esempio, arenaria) o di elementi facilmente posabili in opera al fine di ottenere un percorso piano e accessibile secondo L. 13/89 e D.M. 236/89 art. 4.2.1, 4.2.2, 8.2.1, 8.2.2 "Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche".

E' fatto divieto in ogni caso di realizzare scalini per il passaggio tra i viali; laddove siano già presenti dei dislivelli, i passaggi dovranno essere sempre raccordati a rampa con trattamento antisdruciolevole.

Nel cimitero nuovo, come indicato nella tavola di progetto, risulta necessario una riqualificazione dei percorsi secondo le indicazioni prescritte per l'ampliamento volte a ripristinare direzioni ristabilendo un disegno organico e integrato al nuovo ampliamento. Infatti risultano evidenti barriere architettoniche derivanti da camminamenti con fondo in ghiaia e zoccoli che limitano l'accesso ad alcune aree del cimitero.

Per le nuove costruzioni, in particolare per le Tombe di famiglia, si consiglia l'utilizzo di rivestimenti in pietre, marmi, graniti, mattone a faccia a vista, rame, cemento a lastre prefabbricate, intonaci.

Per i colori si sconsigliano tinte forti e lucide ma sono privilegiate tinte tenui ed opache.

Titolo IV - Gestione del P.R.C.

Il presente Piano ha validità di venti anni dalla data della sua approvazione e ogni dieci anni, o comunque ogni qualvolta si verificano variazioni rilevanti, il Comune è tenuto a

revisionare il P.R.C. per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Il suo sviluppo avverrà gradualmente nell'arco dei venti anni di validità del piano, secondo le esigenze del cimitero.

Il Piano è anche su supporto informatico con collegamento ad un data base per la gestione dello stesso da parte sia dell'Ufficio Tecnico che dell'Anagrafe. Le indicazioni del Piano sono indicative, le tavole di progetto sono prescrittive. In merito alle indicazioni, l'A.C. può renderle prescrittive a suo giudizio.

Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore Cimiteriale e per quanto non disciplinato nella presente relazione, rimangono in vigore i parametri previsti già dal Regolamento di Polizia mortuaria in vigore.

I progetti di ampliamento dei cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda gli aspetti dell'orografia e della geologia, la profondità del terreno e la direzione della falda idrica. Tali progetti devono essere deliberati dalla giunta comunale. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie come indicato nel D.P.R. 285/1990. Al medesimo D.P.R. si fa riferimento anche per le procedure amministrative di gestione e trasformazione (art. 91-107). L'ampliamento, essendo in vincolo paesaggistico, sarà soggetto a parere da parte della Sovrintendenza.

Alla presentazione, ogni progetto deve essere corredato di: titolo giuridico sul sepolcro (titolarità ed estremi della concessione), indicazione planimetrica della posizione nel cimitero, fotografia dell'insieme, relazione tecnica illustrativa dell'intervento e storico artistica nel caso di intervento nel Cimitero Monumentale, elaborati grafici di progetto con particolari dei materiali e delle eventuali decorazioni.